REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

D SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Bolzano, dott.ssa [redacted], ha emesso la
seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.N r. 2364/2017 promossa da:
[redacted] c,f. [redacted], nato a [redacted], residente a Bolzano, via [redacted],
rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] del Foro di Bolzano, giusta delega a margine dell'atto d i citazione dd. 22.05.2017, con studio in 39100 Bolzano,
via [redacted], ove è elettivamente domiciliato. Fax [redacted] e pec: [redacted]U@pec.it
-attore –
contro
[redacted] c.f. [redacted] nato a [redacted] e
residente a [redacted], in proprio e quale già titolare dell'impresa individuale
"[redacted] costruzioni di [redacted] p.iva [redacted], con sede a [redacted]
via [redacted].
-convenuto contumace –
e contro
[redacted] nato a [redacted] e
residente a [redacted], in proprio e quale già titolare dell'impresa individuale,
[redacted] , P. iva [redacted] , con sede in Via [redacted]
-convenuto contumace -
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
All'udienza dd. 04/06/2020, svolta in forma telematica ai sensi dell'art. 8 3 co. 7° lett. h) DL n. 18/2020, il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza sulle seguenti conclusioni : di parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni dd. 21.05.2020:
Sentenza n. 777/2020 pubbl. il 06/10/2020
RG n. 2364/2017
Repert. n. 1717/2020 del 06/10/2020

"In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro dei convenuti come da circostanze esposte in narrativa nell'atto di citazione ex artt. 1176, 1218, 1223, 1375, 2222 ss. c.c. rispetto ai vizi delle scale site nell'immobile del sig[redacted] e per l'effetto condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore sig. [redacted] della somma di euro 9.222,72, o di quella somma maggiore o minore che risulti dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare 1a responsabilità in solido tra loro dei convenuti come da circostanze esposte in narrativa in atto di citazione ex art. 1669 c.c. rispetto ai vizi delle scale site nell'immobile del sig. [redacted] e per l'effetto condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore sig. [redacted] della somma di euro 9.222,72, o di quella somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Nel merito, in estremo subordine: accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro dei convenuti come da circostanze esposte in narrativa ex art. 2043 c.c. rispetto ai vizi delle scale site nell'immobile del sig. [redacted] e per l'effetto condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore sig. [redacted]della somma di euro 9.222,72, o di quella somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso al 15% ex art. 2 DM 55/2014.

MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione dd 22.05.2017 il sig. [redacted] conveniva in giudizio i Sig.ri [redacted] [redacted] e [redacted], entrambi in proprio e quali ex titolari rispettivamente delle ditte individuali denominate [redacted] [redacted] e [redacted] al fine di sentirli condannare in solido tra loro al pagamento di 9.222,72 EUR oltre interessi e spese, quale risarcimento per l'inesatto adempimento di un contratto d'opera. Parte attrice deduceva di aver affidato ai convenuti le opere di ribasamento (al sig. [redacted]) e piastrellatura (al sig. [redacted]) delle scale interne di un appartamento alla stato grezzo; che a lavoro finito i gradini presentavano alzate disomogenee; che l'opera realizzata, pertanto, presentava dei vizi e non era stata posta in essere a regola d'arte .

2. All'udienza di comparizione di data 07.12.2017 nessuna del le parti convenute compariva, per cui il Giudice, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti e concedeva, altresì, i termini ex art. 183 co. 6° cpc.
Alle udienze dd. 12.09.2018 e 02.10.2019 sono stati sentiti i testi [redacted] e [redacted] . All'udienza dd. 04/06/2020, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7° lett. h) DL n. 18/2020, il Giudice tratteneva la causa a sentenza e concedeva i termini ex art. 190 epe.
3. All'esito dell''istruttoria i fatti di causa possono essere riassunti come segue.
Nell'anno 2015 il sig. commissionava alle ditte [redacted] (titolare [redacted]) e [redacted] (titolare [redacted]) , dei lavori di completamento da svolgersi presso un appartamento allo stato grezzo sito in Bolzano, [redacted] . Al primo commissionava "la fornitura e posa de 1 massetto ad indurimento rapido per rialzo gradini" (giusta fattura doc. 10 di parte att.), mentre al secondo i "lavori di piastrelle e pavimenti e rivestimenti " per i locali indicati in fattura ovvero "scale, pavimenti cucina e bagni e rivestimenti bagni" (giusta fattura doc. 11 di parte att.); per il primo intervento è stata emessa fattura n. 18 dd. 23.07.2015 per un totale di 2.530,00 EUR, iva inclusa; mentre per il secondo intervento è stata emessa fattura n. 12 dd. 27.07.2015 per un totale di 2.640,00 EUR, iva inclusa.
Completate le suddette opere, subentrava nei lavori il pittore sig. [redacted], il quale nello svolgimento dei lavori di tinteggiatura, si accorgeva che i gradini delle scale non presentavano tutti la stessa alzata, e che in alcuni punti dell'appartamento era necessario rifare il basamento di colla autolivellante sottostante alle piastrelle. All'udienza dd. 02.10.2019 il teste [redacted] cosi riferiva: " È vero. Tra alcuni gradini, vi era una differenza di quasi un cm rispetto ai primi gradini. Me ne sono accorto, perché in certi punti non rientrava neanche la spatola. Aggiungo che anche camminando sul pavimento all'interno dell'immobile era necessario rifare la "pianolina", ossia il basamento in colla autolivellante. Sullo stesso, infatti, vengono posate le piastrelle. "
11 sig. [redacted], insospettito da quanto gli veniva riferito, incaricava l'ing. [redacted], di svolgere un sopralluogo per accertare se il lavoro fosse stato eseguito a regola d'arte o meno. La relazione di quest'ultimo confermava quanto sospettato dal sig. [redacted] ossia "la non regolarità delle alzate dei gradini oltre le tolleranze dimensionali accettabili in edilizia" e "che il massetto di sottofondo risulta incoerente e disgregato" anche nei pianerottoli, ovvero lo spazio antistante alla rampa delle scale sia superiore che inferiore (vedasi elaborato tecnico ing. [redacted] sub. doc. 3 di parte att.).
L'ingegnere preventivava le spese da sostenersi per la messa a norma delle scale e pianerottoli in

8.398,00 EUR. A tale importo va aggiunto quello di EUR 824,72 per i compensi dell'elaborato dell 'ing. [redacted].
Successivamente, all'udienza d.d. 12.09.2018 lo stesso ing. Morelli veniva sentito come teste nella presente vertenza e confermava quanto già esposto in relazione.
Dall' audizione dei due testi e dalle altre circostanze di fetta che emergono nella vicenda, può ritenersi ragionevolmente provato che l'opera posta in essere dalle parti convenute non sia stata realizzata a regola d'arte, in quanto presenta i vizi sopra descritti.
I sig[redacted] e [redacted], regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, quindi, non hanno fornito alcuna prova che potesse sconfessare quanto emerge dal presente
giudizio.
II tipo di contratto intercorso fra l'attore e ognuno dei convenuti è sicuramente riconducibile al contratto d'opera. Ciascuno di loro si è obbligato a compiere, dietro corrispettivo, un'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, per cui trovano applicazione le disposizioni di cui agli arri. 2222 e segg. c.c.
L'art. 2226 c. 1 c.c. prevede che l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili. Nel caso che ci occupa, i vizi dell'opera non erano facilmente riconoscibili, in quanto solo un professionista del settore avrebbe potuto averne accortezza. Tali vizi sono da considerarsi occulti, con conseguente applicazione del secondo comma del l'articolo sopra citato, che stabilisce che i vizi devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta, ed entro un anno dalla consegna. Nella fattispecie i suddetti termini sono stati rispettati, poiché solo dopo l'intervento dell'ing. [redacted] l'attore ha avuto la certezza che il lavoro non era stato fatto correttamente, e cioè con la relazione tecnica dd. 04.11.2016 (doc. 3 di parte att.). L'attore già prima di codesta relazione aveva fatto presente ai convenuti dei dubbi che nutriva in ordine al la conformità dell'opera (v. all. 5 att.) .
Ai sensi del terzo comma del già più volte citato art. 2226 c.c. i diritti del committente in caso di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668 c.c. L'articolo dispone, fra l'altro, che il prestatore d'opera debba eliminare i vizi e le difformità a spese proprie, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa.
Per quanto concerne posizione del sig. [redacted] non c'è dubbio che egli abbia posto in essere un'opera che presenta notevoli vizi e difetti: 1a messa in posa del massetto per rialzare i gradini serve appunto per livellarli conformemente fra loro, ossia far sì che tutti misurino 1 a stessa altezza (in gergo tecnico "alzata"). L'opera da lui posta in esecuzione, quindi, è viziata tenuto conto che il

massetto messo in posa risulta in alcuni punti incoerente e disgregato come provato dai testi sentiti e dalla relazione in atti.
Per quanto concerne la posizione del sig. [redacted], invece, va evidenziato che lo stesso si è limitato a posare le piastrelle. Gli viene contestato di non essersi rifiutato di eseguire le opere, poiché si sarebbe dovuto accorgere della disomogeneità fra le alzate dei gradini. L'attore, quindi, chiede che anche egli sia condannato in solido con il sig. [redacted] al pagamento delle spese da sostenersi per il rifacimento dell'opera.
Tale asserzione non è condivisibile per tre ragioni:
in primo luogo, il sig. [redacted] e il sig. [redacted] non sono stati incaricati fra loro in modo unitario per il rifacimento della scala, ma ognuno ha svolto, nel proprio ambito di competenza, quello che gli era stato richiesto;
in secondo luogo, a1 sig. [redacted] non è possibile rimproverare un errore commesso a monte da altri tenuto conto che la messa in posa del massetto svolta erroneamente dal sig. [redacted] la specifica funzione di livellare le alzate dei gradini in modo da renderli omogenei, per cui se tale opera risulta viziata, tutti i lavori successivi risentono del difetto;
in terzo luogo, da quanto risulta dalle foto contenute nella relazione dell'ing. [redacted], la messa in posa delle piastrelle è avvenuta solo sulle pedate dei gradini (superficie orizzontale del gradino) e non anche sulle alzate (le dimensioni delle quali poi si rivelarono disomogenee). Ne consegue che il sig. [redacted] non si è trovato ad operare direttamente sulle superfici dei gradini disomogenee, per cui non può darsi per scontato che avrebbe dovuto accorgersi dell'errore commesso da altri, fra l'altro difficilmente riconoscibile tenuto conto che, in alcuni casi la differenza di altezza è di pochi millimetri.
Per tali motivi il signor [redacted] non potrà essere condannato in solido con il signor [redacted] tenuto conto che l'opera viziata è risultata essere quella eseguita da quest'ultimo.
Ne discende che il signor [redacted] dovrà rimborsare all'attore le spese da sostenersi per la messa a norma delle scale e pianerottoli pari ad 8.398,00 EUR oltre all'import o di EUR 824,72 per i compensi dell'elaborato dell'ing. [redacted].
Sull'importo complessivo di 9.222,72 vanno corrisposti gli interessi e la rivalutazione dalla prima domanda formulata i.d 19.12.2016 (v. all. 5) sino al saldo complessivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (ex ari 9 1 c.p.c.) per cui [redacted] va condannato a rifondere a parte attrice le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di EUR 237 ,00 per spese e anticipazioni ed EUR 2.738,00 per compensi (scaglione del decisum: EUR 5.201,00 - EUR 26 .000,00; considerata la contumacia delle parti convenute e che il valore della controversia non si

discosta di molto dal valore minimo dello scaglione pare opportuno concedere i valori minimi;
ossia EUR 438 ,00 fase di studio, EUR 370,00 fase introduttiva, EUR 1.120 ,00 fase istruttoria, EUR 810,00 fase decisionale, per un importo complessivo pari ad EUR 2.738 ,00, cosi come da parametri forensi civili ex Artt. 1 - 1 1 , DM 55/2014 e succ. mod.) oltre iva e cap e le spese generali al 15% sui compensi a titolo dì rimborso delle spese generali.
5. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

PQM

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza reietta, definitivamente pronunciando nella presente causa, così decide:
1) accerta e dichiara la responsabilità del sig[redacted] per i vizi dell'opera, e lo condanna al pagamento dei lavori per l'eliminazione dei vizi e al risarcimento del danno per un importo complessivo di 9.222,72 EUR oltre interessi legali dal 19,12.2016 sino al saldo effettivo ;
2) condanna il sig. [redacted] a rifondere a parte attrice le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di EUR 237 ,00 per spese e anticipazioni ed EUR 2.738 ,00 per compensi oltre iva e cap e le spese generali al 15% sui compensi a titolo dì rimborso delle spese generali;
3) rigetta le domande svolte nei confronti di [redacted] ,
4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Bolzano, li 06.10.2020
Il Giudice:
dottssa [redacted]

Sentenza n. 777/2020 pubbl. il 06/10/2020
RG n. 2364/2017
Repert. n. 1717/2020 del 06/10/2020